

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

(PRODI)

**dal Ministro dell'interno**

(NAPOLITANO)

**e dal Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

**di concerto col Ministro delle finanze**

(VISCO)

**col Ministro della pubblica istruzione e dell'università  
e della ricerca scientifica e tecnologica**

(BERLINGUER)

**e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali**

(BASSANINI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 SETTEMBRE 1996**

Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1996,  
n. 492, recante disposizioni urgenti in materia di finanza  
locale per l'anno 1996

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	11
Disegno di legge .....	»	15
Testo del decreto-legge .....	»	16

ONOREVOLI SENATORI. - I motivi che hanno indotto a predisporre lo schema di decreto-legge sono individuati nella necessità di consentire agli enti locali interessati di conoscere con urgenza la misura dei contributi erariali spettanti per l'anno 1996, nella necessità di dettare alcune disposizioni urgenti per il funzionale espletamento delle funzioni e dei servizi propri degli enti locali, nonchè nella necessità di emanare ulteriori disposizioni relative allo svolgimento della Conferenza intergovernativa dei Paesi dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa nelle città di Torino e Firenze.

In conseguenza si precisa quanto segue.

All'articolo 1, vengono disciplinati i trasferimenti erariali agli enti locali.

Il comma 1 stabilisce che i contributi ordinari spettanti agli enti locali per l'anno 1996 sono incrementati dell'1,288 per cento, rispetto a quelli definitivamente attribuiti agli stessi per l'anno 1995, per un importo pari a complessive lire 220,4 miliardi. Tale incremento è ripartito in misura percentuale a favore di ciascun ente.

Il comma 2 dispone che i contributi consolidati spettanti agli enti locali per l'anno 1996 sono attribuiti in misura pari all'ammontare dei contributi definitivamente corrisposti a tale titolo per l'anno 1995.

Al comma 3, sono determinate le modalità di attribuzione per l'anno 1996 del contributo integrativo concesso a favore dei comuni che hanno avuto la riduzione del gettito dell'ICI per effetto della revisione degli estimi catastali. Dal computo dei contributi erariali per l'anno 1996 è escluso, per i comuni, il contributo attribuito a tale titolo ad esaurimento degli stanziamenti autorizzati per gli anni 1994 e 1995.

Il comma 4 prevede che i contributi spettanti per l'anno 1996 a favore delle amministrazioni provinciali siano decurtati del gettito netto dell'addizionale provinciale

dell'imposta erariale di trascrizione, calcolato sulla base dell'aliquota minima obbligatoria prevista dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, diminuito del gettito netto della soppressa imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico. La citata detrazione è effettuata, per le province di nuova istituzione, nonchè per quelle da cui le stesse traggono origine, sulla base degli ultimi dati disponibili, in proporzione alla popolazione.

Al comma 5, viene assicurato agli enti locali interessati per l'anno 1996 un contributo pari al 40 per cento del taglio dei fondi statali previsti dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. Per gli enti che hanno avuto una detrazione superiore al 3 per cento della spesa corrente 1995 viene assicurato il contributo assegnato nell'anno 1995 ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 444 del 1995.

Al comma 6, viene assicurato un contributo pari a complessive lire 10 miliardi a favore delle amministrazioni provinciali di Catanzaro, Forlì e Vercelli per le esigenze finanziarie del 1996. Ciò a seguito della situazione di crisi finanziaria evidenziata dopo la scissione delle stesse dalle province di nuova costituzione.

Il comma 7 dispone che, per gli enti interessati alla rideterminazione del gettito dell'ICI e delle riscossioni dell'INVIM sulla base dei dati comunicati dal Ministero delle finanze in data 18 luglio 1995, i relativi conguagli per gli anni 1994 e 1995 siano effettuati sui contributi erariali per il 1996.

Il comma 8 stabilisce che i contributi erariali spettanti agli enti locali a titolo di perequazione della fiscalità locale sono attribuiti, per l'anno 1996, in misura pari all'ammontare dei contributi definitivamente corrisposti a tale titolo per l'anno 1995, per un importo pari a complessive lire

1.515,7 miliardi. Lo stesso comma disciplina altresì le modalità di riparto di parte del contributo integrativo di lire 422,6 miliardi.

Il comma 9 prevede che i contributi spettanti agli enti locali per l'anno 1996 a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti sono attribuiti in misura pari all'ammontare dei contributi attribuiti agli enti stessi ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.

Il comma 10 stabilisce, nel caso di istituzione di nuovi enti, regole precise per il riparto dei trasferimenti erariali per l'anno 1996. Ciò in quanto l'attuale normativa non prevede la ripartizione dei fondi tra gli enti scissi fino a quando non si siano conclusi tutti i provvedimenti amministrativi adottati al riguardo. In attesa delle comunicazioni dei dati da parte degli organi competenti, la ripartizione dei fondi è disposta per il 90 per cento in base alla popolazione residente e per il 10 per cento in base al territorio. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti resta provvisoriamente attribuito all'ente originario. L'attribuzione, per l'anno 1996, dei contributi spettanti agli enti di nuova istituzione avviene, comunque, sulla base dei contributi definitivamente attribuiti agli enti originari per l'anno 1995.

Al comma 11, viene determinato in lire 182,169 miliardi il fondo ordinario spettante alle comunità montane per l'anno 1996. Il citato contributo è ripartito con le modalità di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Il comma 12 in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, dispone maggiori trasferimenti erariali in favore dei nuovi enti sorti dalla fusione di comuni.

All'articolo 2, è disciplinata la possibilità per gli enti locali di procedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio maturati anteriormente al 13 giugno 1990 (data di entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142, «Ordinamento delle autonomie locali») ma di cui si sia venuti a conoscenza solo dopo il 15 luglio 1991. Per le tipologie di debiti riconoscibili e per i modi di finanzia-

mento è richiamato l'articolo 37 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, norma che stabilisce regole «a regime» per i debiti fuori bilancio. La disposizione è stata inserita in quanto il termine ultimo per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio sorti entro il 12 giugno 1990 era fissato, definitivamente, al 15 luglio 1991 dall'articolo 12-bis del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80. Si intende quindi permettere di sanare le posizioni incolpevoli degli enti locali che hanno avuto notizia dell'esistenza di tali debiti solo successivamente all'ultimo termine utile per un valido riconoscimento e finanziamento.

L'inserimento di una tale disposizione discende anche dall'accoglimento, come raccomandazione da parte del Governo, di un apposito ordine del giorno in materia di debiti fuori bilancio in sede di discussione al Senato della Repubblica del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444.

L'articolo 3 reca disposizioni tributarie.

La norma contenuta nel comma 1 è finalizzata ad esentare dall'INVIM, ora di spettanza dello Stato, i trasferimenti a titolo oneroso posti in essere dai comuni. Essa si riferisce soltanto a tali trasferimenti, in quanto le disposizioni regolanti l'INVIM già contemplano l'esenzione per i comuni relativamente agli acquisti a titolo gratuito ed alla «decennale». La norma si rende necessaria anche al fine di agevolare le dismissioni degli immobili appartenenti ai comuni, i quali, altrimenti, dovrebbero versare l'imposta allo Stato.

L'esigenza della sollecita riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in base alle denunce ed agli accertamenti ha indotto a fissare, a pena di decadenza, al 15 dicembre dell'anno in corso il termine per la formazione e consegna dei ruoli per il visto di esecutorietà. A causa di difficoltà istituzionali, organizzative e normative, l'ANCI ha prospettato la necessità di prevedere un termine più ampio di quello vigente. A ciò provvede la disposizione recata dal comma 2, che prevede una modifica a regime dell'articolo 72, comma 1, del

decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Poichè un buon numero di comuni ha trovato difficoltà a rispettare la predetta scadenza negli anni 1994 e 1995, onde evitare che si verifichi l'estinzione del tributo non tempestivamente iscritto a ruolo e consegnato al visto, con il comma 3, viene disposta una proroga al 30 giugno 1996 dello stesso termine previsto dall'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo n. 507 del 1993, relativo all'anno 1994. Per l'anno 1995, invece, si stabilisce che trovi applicazione, per la formazione e consegna dei ruoli in questione, il termine più ampio fissato in conseguenza della predetta modifica recata dal comma 2.

Per il 1996, i rapporti tariffari relativi alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dovevano essere rideterminati dai comuni in base al metodo oggettivo indicato nell'articolo 65 del citato decreto legislativo n. 507 del 1993, come previsto dall'articolo 79, comma 2, dello stesso decreto. In considerazione delle difficoltà incontrate dai comuni nella rilevazione dei dati e nella elaborazione dei coefficienti di produttività, quantitativa e qualitativa delle singole attività, l'ANCI ha chiesto il differimento al 1997 dell'entrata in vigore della nuova tariffazione anche in vista della semplificazione tariffaria. Tenuto conto che molti comuni, nonostante la scadenza del termine di deliberazione già prorogato al 31 gennaio 1996, non risultano aver predisposto la rideterminazione tariffaria, con il comma 4 viene disposta un'ulteriore proroga al 31 ottobre 1997 del termine in questione per l'adozione delle tariffe.

Con il comma 5 viene disposto il differimento al 31 marzo del termine per il versamento ordinario della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, attualmente previsto nel mese di gennaio di ciascun anno. Tale differimento si rende necessario al fine di dare la possibilità, ai contribuenti interessati, di conoscere le delibere degli enti locali in materia di tariffe per i tributi locali che, in base alla disposizione recata al com-

ma 1 dell'articolo 4 del presente decreto, devono essere adottate entro il 29 febbraio 1996. Conseguentemente viene prorogato il termine per il versamento ai comuni da parte dei concessionari delle somme versate dai contribuenti.

Il comma 6 prevede la possibilità, per il comune di procedere al rinnovo della concessione del servizio di accertamento e riscossione della TOSAP e dell'imposta comunale sulla pubblicità purchè ciò avvenga sulla base di condizioni migliorative per l'ente locale.

Con il comma 7 si pone rimedio ad una erronea abrogazione di una norma in materia di prestiti obbligazionari degli enti locali.

Il collegato alla finanziaria come è noto ha istituito il tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi, individuando come soggetto passivo il gestore della discarica. La stessa disciplina prevede che i comuni, in quanto soggetti che conferiscono i rifiuti in discarica debbano corrispondere, oltre al corrispettivo per il servizio reso dal gestore, una somma pari al tributo dovuto.

In sede di prima applicazione sono emersi ritardi nei pagamenti dei comuni, tant'è che il Governo, con provvedimento d'urgenza, ha differito al prossimo 31 luglio la data iniziale del versamento del tributo alle regioni (effettivo destinatario del gettito).

Il comma 8 in considerazione degli obiettivi ritardi nel pagamento da parte dei comuni e dei connessi problemi finanziari sopportati dai gestori, mira a sospendere transitoriamente la disciplina sanzionatoria prescritta. In particolare si prevede che qualora il gestore non abbia versato il tributo a causa dell'inadempimento del comune o degli altri soggetti allo stesso riconducibili, non si applicano le sanzioni previste dal secondo periodo del comma 31, dell'articolo 3, del collegato alla finanziaria (sanzione che arriva sino a quattro volte il tributo non versato) semprechè il tributo stesso risulti comunque versato alla data del 30 novembre 1996.

L'articolo non comporta minori entrate,

incidendo, solo in via transitoria, sulla disciplina sanzionatoria.

L'articolo 4 riproduce le disposizioni recate da un disegno di legge governativo e prevede che per gli anni in cui non intervengono variazioni in ordine al tipo di attività esercitata o alla classe di superficie dei locali, o al reddito di riferimento, ovvero se la variazione riguarda il solo reddito di riferimento, i soggetti passivi dell'ICIAP possono effettuare il versamento dell'imposta senza obbligo di presentazione della dichiarazione; in tal caso l'attestato di versamento, debitamente redatto, vale come denuncia. Ovvie esigenze di coordinamento, inoltre, hanno comportato la necessità di modificare le disposizioni in materia di accertamento, prevedendo sostanzialmente la decorrenza del quinquennio (prevista a pena di decadenza per la notifica della cartella di pagamento) anche dal solo versamento dell'imposta, nell'ipotesi in cui il relativo attestato abbia valenza di ordinaria denuncia. È prevista, infine, la possibilità di effettuare la notifica dell'avviso di accertamento anche a mezzo posta.

L'articolo 5 precisa che agli enti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è consentito emettere prestiti obbligazionari anche in valuta e sui mercati esteri, dirimendo in tal modo una questione che aveva suscitato numerosi dubbi interpretativi. La norma prevede che l'ente emittente deve prevedere l'obbligo della copertura del rischio di cambio e riconferma, per quanto attiene al costo del prestito, il collegamento con il rendimento lordo dei corrispondenti titoli di Stato, già previsto dalla citata legge 23 dicembre 1994, n. 724.

All'articolo 6 sono disposte alcune proroghe dovute a necessità ed urgenza.

In particolare al comma 1 viene fissato al 29 febbraio 1996 il termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione per il 1996 degli enti locali, mentre è differito al 31 maggio 1996 il termine per la deliberazione delle tariffe.

Tale slittamento si è reso necessario in conseguenza della mancata tempestiva conoscenza da parte degli enti dell'entità dei

trasferimenti erariali per l'esercizio di competenza.

Al comma 2 è disposto, in correlazione alla proroga dei termini di bilancio di cui al comma 1, che per il periodo intercorrente sino alla deliberazione del bilancio, e comunque non oltre il 29 febbraio 1996, gli enti sono autorizzati ad effettuare mensilmente spese, per ogni capitolo, in misura non superiore ad un dodicesimo di quelle previste nell'ultimo bilancio approvato, oltre alle spese tassativamente regolate dalla legge o non frazionabili. La finalità della disposizione è quella di evitare l'applicazione delle rigide regole in tema di gestione provvisoria, previste all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77. Ciò in quanto la gestione provvisoria, la cui applicazione sarebbe penalizzante e non giustificata per la totalità degli enti, è stata normativamente disciplinata in ragione degli enti che non abbiano deliberato il bilancio nei termini e quindi siano soggetti alla procedura per lo scioglimento dell'organo consiliare di cui all'articolo 39 della legge n. 142 del 1990.

Il comma 3 intende disciplinare le spese che gli enti possono effettuare nel caso in cui non hanno ancora deliberato il bilancio di previsione per l'anno 1996. La norma è necessaria fra l'altro per consentire agli enti di sostenere le spese relative alle elezioni.

Al comma 4 è disposta la proroga al 31 gennaio 1996 del termine per l'emanazione del regolamento di approvazione degli schemi e modelli contabili degli enti locali, previsto dall'articolo 114 del decreto legislativo n. 77 del 1995.

Al comma 5 è disposta l'autorizzazione della proroga dal 1° gennaio 1996 e per un massimo di dodici mesi, del contratto per la locazione di specifiche apparecchiature utilizzate dal centro elaborazione dati del Ministero dell'interno. La proroga si è resa necessaria in quanto non è stato possibile completare entro il 31 dicembre 1995 la procedura per il rinnovo contrattuale. È stata garantita la copertura finanziaria.

Al comma 6 è previsto lo slittamento dal 30 giugno 1996 al 30 aprile 1997 del termine per adeguare i regolamenti di contabilità

degli enti locali al decreto legislativo n. 77 del 1995. La proroga è necessaria in quanto il decreto legislativo n. 77 del 1995 è stato modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336.

Al comma 7 sono prorogati al 30 novembre 1996 il termine relativo alla definitività degli atti per i maggiori oneri per espropri e quello relativo al riconoscimento del debito e al 31 dicembre 1996 il termine di richiesta dei mutui per espropri alla Cassa depositi e prestiti. Sono altresì indicate le modalità di erogazione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti, con la previsione di una prioritaria soddisfazione, nel limite del 60 per cento delle somme richieste, delle domande pervenute entro il 30 giugno 1996.

Al comma 8 è stata inserita una disposizione che consente ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti di impegnare mutui con totale onere a carico dello Stato, relativi al 1992, destinati alla costruzione, ampliamento e ristrutturazione di acquedotti, fognature ed impianti di depurazione.

Al comma 9 viene fissato al 30 novembre 1996 il termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione per il 1997 e per la deliberazione delle tariffe da parte degli enti locali. È stata altresì fornita indicazione agli enti locali dei trasferimenti erariali da prendere a base di calcolo al fine della previsione di bilancio 1997. Viene confermata infine l'erogazione di specifici contributi in favore delle province di Catanzaro, Forlì e Vercelli, nonché dei comuni che deliberano la fusione.

L'articolo 7 destina i proventi della casa da gioco di Campione d'Italia, ripartendoli fra la nuova provincia di Lecco, quella di Como e lo Stato, per il finanziamento del fondo nazionale speciale per gli investimenti.

All'articolo 8, è disposta l'autorizzazione per gli enti locali a fornire anche agli insegnanti non dipendenti dagli enti stessi il servizio di mensa ove sia fornito agli alunni. Tale disposizione, analoga ad altre già emanate in passato, consente l'erogazione di pasti sino al 31 dicembre 1996 e fissa le

modalità per l'individuazione del personale insegnante avente diritto al servizio gratuito, nonché per il rimborso agli enti locali della spesa sostenuta. È stata altresì ripresa la stessa disposizione, relativa al 1995, contenuta originariamente nel decreto-legge 5 aprile 1996, n. 409

All'articolo 9, comma 1, sono previsti interventi per la Valtellina. La normativa è necessaria al fine di consentire alla provincia di Sondrio la prosecuzione dei compiti di cui alla legge 2 maggio 1990, n. 102, che prevede, in particolare, interventi in materia di difesa del suolo e riassetto idrogeologico, sviluppo agroforestale, progetti integrati di interventi all'interno di parchi, turismo, beni storici e culturali per lo svolgimento dei quali la provincia di Sondrio ha ritenuto opportuno assumere undici unità di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, con un apposito contratto in scadenza al 31 dicembre 1995.

La norma è finalizzata ad assicurare continuità nello svolgimento dei compiti assegnati agli uffici preposti salvaguardando, altresì, la professionalità acquisita dal personale in questione, al fine di raggiungere la migliore efficienza nel conseguimento degli obiettivi sanciti dalla suddetta legge n. 102 del 1990.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della provincia, in quanto alla copertura degli stessi si fa fronte con le risorse previste dal piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina, approvato con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 1992 e 29 luglio 1993.

All'articolo 9, comma 2, è prevista una disposizione concernente il progetto Ripam (riqualificazione della pubblica amministrazione) gestito dal Formez e cofinanziato dall'Unione europea, con il quale gli enti locali possono utilizzare, senza alcun onere, la procedura del corso-concorso per il reclutamento di giovani laureati e diplomati.

Nell'imminenza dell'assegnazione agli enti locali che hanno aderito all'iniziativa dei vincitori del corso-concorso della prima sessione del progetto in parola si rende adesso

necessario evitare la dispersione di importanti risorse con elevato grado di preparazione tecnica e professionale, ammortizzando le ingenti spese sostenute dallo Stato e dall'Unione europea (circa lire 34.000.000 per ciascun candidato).

Va infatti segnalato che, ad esclusiva garanzia delle amministrazioni locali, è stato previsto nel bando di concorso che il Dipartimento della funzione pubblica «si riserva di non procedere alla nomina dei vincitori da assegnare ad amministrazioni locali che, nelle more dell'effettuazione dei corsi di reclutamento siano pervenute a condizioni di dissesto o di squilibrio finanziario».

Dalle necessarie verifiche effettuate è risultato che 14 enti hanno chiesto di disdire l'adesione con una riduzione di ben 26 posti sui 113 messi a concorso. Appare opportuno, quindi, consentire, a quelle amministrazioni locali che, trovandosi nella necessità di assumere personale delle medesime qualifiche e aree professionali di quelle messe a concorso con il progetto Ripam e che decidano liberamente di subentrare alle amministrazioni precedenti, di accedere alle graduatorie dei vincitori dei corsi-concorso Ripam fino a concorrenza dei posti disponibili.

L'articolo 10 prevede interventi per i lavori socialmente utili nelle aree napoletana e palermitana. L'onere relativo di complessive lire 150.000 milioni è finanziato con lo stanziamento iscritto nella tabella A, fondo speciale di parte corrente, di cui alla legge 29 dicembre 1995, n. 550. Al comma 4, per le stesse finalità, sono attribuiti ulteriori contributi agli enti delle predette aree per un importo complessivo di 40.000 milioni.

L'articolo 11 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento.

L'articolo 12 prevede gli interventi necessari ad assicurare le condizioni di sicurezza per lo svolgimento delle prossime manifestazioni inerenti all'attività preparatoria ed organizzativa del vertice dei Capi di Stato e di Governo e della Conferenza intergovernativa dell'Unione europea.

L'articolo 13 prevede alcune rettifiche normative. Le rettifiche proposte si rendono

necessarie per correggere erronei riferimenti normativi che alterano il testo delle stesse disposizioni richiamate. Più in particolare, le variazioni concernenti i commi 2 e 4 sono dirette a ripristinare corretti riferimenti alla parte di gettito relativo all'accisa sulla benzina attribuita alle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 1996, mentre quella concernente il comma 8 rettifica erronei riferimenti oltre che al predetto gettito, anche alle altre risorse attribuite alle medesime regioni con il comma 2 dell'articolo 3. La norma tende altresì a consentire di procedere alla regolamentazione a carico di tutte le regioni a statuto ordinario sia delle anticipazioni straordinarie di cassa che della trattenuta di cui all'articolo 20 della legge 19 marzo 1993, n. 68, oltre che sul fondo perequativo anche sulle erogazioni di spettanza delle stesse regioni ai sensi del comma 12 dell'articolo 3 sopra richiamato.

La modifica del comma 53 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, invece, è diretta a delimitare in modo corretto le disposizioni da regolamentare con un decreto ministeriale da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge mentre quella di cui al successivo comma 80, delimita gli introiti che i comuni realizzeranno dalla cessione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie.

All'articolo 14 viene consentito ai comuni di cedere in proprietà le aree, già concesse in diritto di superficie, destinate ad insediamenti produttivi, prevedendo l'utilizzo dei relativi introiti in via prioritaria per l'acquisizione di aree per insediamenti produttivi.

All'articolo 15 viene previsto un nuovo tipo di finanziamento del fondo di solidarietà per il personale cui è concessa l'aspettativa sindacale, istituito con il decreto-legge n. 8 del 1993.

Il finanziamento del relativo onere è previsto mediante utilizzo di quella parte dell'ICIAP versata allo Stato dai comuni attraverso le province.

Con l'articolo 16, come precedentemente con l'articolo 8, vengono stralciati dal decreto-legge 5 agosto 1996, n. 409, alcune disposizioni che vengono inserite nel presente



decreto *rationae materiae* al fine altresì di semplificare in generale il processo legislativo, accorpando taluni provvedimenti.

Le disposizioni intendono assicurare una sistemazione del personale degli enti che abbiano dichiarato il dissesto fino al 31 dicembre 1993 e di adeguare la normativa concernente la rilevazione dei carichi di lavoro per la definizione delle piante organiche e le assunzioni di personale per quegli enti che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie.

In ordine al primo aspetto provvede l'articolo 16 del presente decreto-legge per fronteggiare gli inconvenienti che derivano dall'applicazione dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che si sono rilevati come elementi di rigidità per la sistemazione del personale degli enti locali che hanno dichiarato il dissesto fino al 31 dicembre 1993.

In particolare, in base alla citata normativa, il personale degli enti dissestati non può trovare collocazione mediante il procedimento di mobilità, in quanto le dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono state provvisoriamente determinate sulla base di posti coperti al 31 agosto 1993.

Un'ulteriore difficoltà deriva dalla disposizione del comma 14, ultima parte, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, introdotto dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 596, che per il personale dipendente dagli enti locali che hanno dichiarato il dissesto ha applicato i nuovi istituti previsti dalla medesima legge n. 537 del 1993 ed ha quindi sostituito al sistema della mobilità l'istituto dell'immediata messa in disponibilità, con l'eventualità della cessazione del rapporto di lavoro.

In pratica, il comma 1 dell'articolo 16 consente che ai comuni che hanno dichiarato il dissesto anteriormente al 1° gennaio 1994 ed hanno ottenuto l'approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato entro il 31 dicembre 1995, continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni con l'applicazione

del regime di mobilità mediante l'assegnazione definitiva ad altre pubbliche amministrazioni con disponibilità di posti o in alternativa con il riassorbimento da parte dello stesso ente locale dei posti resisi comunque disponibili per cessazione dal servizio.

Il successivo comma 2, fino a quando perdura lo stato di dissesto, stabilisce la non applicazione della norma prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, per la prosecuzione del rapporto di lavoro per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età previsti per il collocamento a riposo.

Il comma 3, interpretando l'articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, attribuisce il contributo erariale per il trattamento economico del personale in mobilità anche agli enti che fanno rientrare in organico il personale stesso.

I commi 4 e 5 permettono di anticipare ai comuni dissestati il 90 per cento dei fondi già accantonati relativi al personale posto in mobilità. Le disposizioni di cui ai predetti commi non comportano oneri aggiuntivi e permettono ad alcuni enti locali dissestati di poter pagare i relativi stipendi a detto personale che non li percepisce da alcuni mesi.

Sono altresì inserite due ulteriori disposizioni in favore degli enti locali dissestati.

Il sesto comma dispone il reintegro del contributo erariale per la copertura dell'onere di ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento dei debiti pregressi, nel caso ne sia stata disposta la revoca per non aver l'ente locale attivato le entrate proprie ai livelli massimi di legge, come invece previsto dalla legge. La reintegrazione è subordinata all'applicazione, da parte dell'ente locale dei livelli massimi di legge dei tributi per almeno un biennio.

Il settimo comma dispone una proroga in favore degli enti locali dissestati di maggiori dimensioni demografiche per la revisione dei residui attivi e passivi, necessaria per la definizione delle masse attiva e passiva da parte dell'organo straordinario di liquidazione. Tale proroga si rende indispensabile attesa la notevole quantità di residui che ta-

li enti devono esaminare e la complessità di alcune partite, spesso di remota origine.

Con l'articolo 17 si introduce l'agevolazione, con un contributo *una tantum* in favore dei comuni per l'acquisto o la ristrutturazione di abitazioni da destinare al segretario comunale, per superare i problemi di mobilità dei segretari comunali che comportano la vacanza di numerose segreterie e

gli intuibili scompensi organizzativi, assicurando nel contempo il pagamento da parte del segretario comunale del relativo canone di locazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

L'articolo 18 è lo strumento tecnico operativo che consente la sostituzione delle predette norme dal decreto-legge n. 409 del 1995 al presente decreto.

## RELAZIONE TECNICA

L'articolo 1 stabilisce l'attribuzione dei trasferimenti erariali agli enti locali.

Il comma 1 stabilisce che i contributi ordinari spettanti agli enti locali per l'anno 1996 siano incrementati di lire 220,4 miliardi, pari all'1,288 per cento, rispetto a quelli definitivamente attribuiti per l'anno 1995, pari a lire 17.110,1 miliardi.

I commi 2, 3 e 4 non comportano oneri a carico dello Stato.

Al comma 5, viene assicurato per l'anno 1996 un contributo di lire 268 miliardi ai comuni ed alle province, nella misura del 40 per cento del taglio dei trasferimenti statali previsto per lire 670 miliardi dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. Per gli enti che hanno avuto una detrazione superiore al 3 per cento della spesa corrente 1995, viene comunque assicurato un contributo pari a quello del 1995 e l'onere relativo ammonta a lire 24 miliardi.

Con il comma 6, viene assicurato un contributo di lire 10 miliardi a favore delle nuove amministrazioni provinciali di Catanzaro, Forlì e Vercelli per le esigenze finanziarie 1996.

I commi 7, 8, 9, 10 e 11 non comportano oneri a carico dello Stato.

Al comma 12, l'onere derivante dai maggiori trasferimenti erariali a favore degli enti sorti a seguito di fusione è predeterminato in 3.000 milioni.

È in ogni caso da aggiungere che il comma 8 prevede sostanzialmente una riduzione di 130,4 miliardi del fondo perequativo 1996; a fronte di uno stanziamento del capitolo 1602 dello stato di previsione del Ministero dell'interno di complessivi 1.938,3 miliardi viene infatti prevista l'attribuzione di contributi perequativi per 1.807,9 miliardi. La riduzione, unitamente all'accantonamento di parte corrente di 400 miliardi preordinato nella tabella A della legge finanziaria n. 550 del 1995 per il finanziamento degli enti locali, è destinata a dare copertura all'onere di complessivi 530,4 miliardi recato dall'articolo 1, comma 1 (220,4 miliardi), comma 5 (292 miliardi), comma 6 (10 miliardi), comma 12 (3 miliardi) e dall'articolo 3, comma 1 (5 miliardi).

Di fatto, i maggiori oneri recati dagli articoli 1 e 3 possono essere quantificati in 400 miliardi per il 1996, atteso che gli ulteriori 130,4 miliardi non costituiscono oneri a carico del bilancio statale, ma solo una diversa destinazione di parte delle risorse già stanziate in bilancio a favore degli enti locali.

L'articolo 2 non comporta oneri a carico dello Stato.

L'articolo 3 reca disposizioni tributarie.

Il comma 1 stabilisce l'esenzione dall'INVIM per i trasferimenti di immobili da parte dei comuni. Al fine di quantificare l'ammontare dell'INVIM derivante dalla vendita dei fabbricati di proprietà dei comu-

ni si è proceduto nel modo seguente. Si sono individuati 1.443 trasferimenti di fabbricati effettuati da soggetti aventi natura giuridica 15 (enti pubblici non economici) e codice attività 7300 (comuni, province, regioni) per un ammontare totale di circa 195 miliardi. Di tale importo si è ipotizzato che 100 miliardi (circa il 50 per cento) sia da attribuire ai soli comuni. Si è poi considerato l'ammontare totale dei trasferimenti di fabbricati, non soggetti ad IVA, pari a 40.000 miliardi nel 1993. Con il rapporto tra i due valori, si è trovata la percentuale del valore degli immobili ceduti dai comuni sul totale del valore dei trasferimenti:

$$100/40.000 \times 100 = 0,25$$

Sapendo che l'INVIM su trasferimenti ammontava a 2.000 miliardi, nel 1994, ed applicando ad essa la percentuale sopra calcolata, si ha che la stima dell'INVIM relativa ai trasferimenti in questione è pari a:

$$2.000 \times 0,25\% = 5 \text{ miliardi}$$

L'onere di lire 5 miliardi è finanziato utilizzando parzialmente il capitolo 1602 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

I commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 non comportano oneri a carico dello Stato.

Gli articoli 4 e 5 non comportano oneri a carico dello Stato.

All'articolo 6, i commi da 1 a 8 non comportano nuovi oneri ed al comma 9, il consolidamento di contributi in favore delle province di Catanzaro, Forlì e Vercelli, nonchè dei comuni che deliberano la fusione, trova finanziamento nella corrispondente riduzione del fondo per gli squilibri della fiscalità locale.

L'articolo 7 non comporta oneri a carico dello Stato.

L'articolo 8 dispone l'autorizzazione per gli enti locali a fornire gratuitamente il servizio mensa agli insegnanti statali sino al 31 dicembre 1996 e prevede il rimborso agli enti locali della spesa sostenuta. Il relativo onere, determinato nell'importo complessivo di 90 miliardi, trova copertura mediante lo stanziamento iscritto nella tabella A, fondo speciale di parte corrente, di cui alla legge n. 550 del 1995.

L'articolo 9 prevede interventi per assunzioni di personale e non comporta oneri a carico dello Stato.

L'articolo 10 prevede interventi per i lavori socialmente utili nelle aree napoletana e palermitana. L'onere relativo di complessive lire 150.000 milioni è finanziato con lo stanziamento iscritto nella tabella A, fondo speciale di parte corrente, di cui alla legge n. 550 del 1995. L'ulteriore onere di 40.000 milioni trova finanziamento con utilizzo delle somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 450.

L'articolo 11 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento.

L'articolo 12 prevede che in occasione delle assise europee previste durante il semestre di presidenza italiana della Unione europea, la prima a Torino il 20 marzo 1996, la seconda a Firenze il 21 e 22 giugno sono previsti particolari servizi di sicurezza e di ordine pubblico, che comporteranno l'impiego di notevoli contingenti di personale delle forze di polizia in aggiunta alle forze territoriali, nonchè, per il corretto svolgi-

mento della complessa attività preparatoria organizzativa del vertice dei Capi di Stato e di Governo e della Conferenza intergovernativa dell'Unione europea, la costituzione di specifiche unità operative presso le prefetture di Torino e Firenze, anche con l'invio di personale in missione e con il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale in servizio presso le prefetture stesse, oltre che di quello delle Forze di polizia; per quest'ultimo, stante la situazione logistica delle sedi interessate, occorrerà provvedere alla sistemazione presso alberghi ed alla loro ristorazione, corrispondendogli altresì l'indennità di O.P. nella misura prevista per i servizi fuori sede.

Gli oneri derivanti possono quantificarsi come segue:

1) impiego di personale delle forze di polizia:		
2.000 unità a Torino per sette giorni dal 24 al 30 marzo		
3.000 unità a Firenze per sette giorni dal 17 al 23 giugno		
		<i>milioni</i>
		—
indennità di O.P. fuori sede . . . . . (lire 40.000 al giorno)	L.	1.400
compenso per lavoro straordinario . . . . . (ore 2 al giorno x tariffa media lorda lire 22.000 x 5.000 x sette giorni)	»	1.540
spese per l'accasermamento . . . . . (5.000 x 50.000 x 7 giorni)	»	1.750
spese di vitto . . . . . (5.000 x 40.000 x 7 giorni)	»	1.400
2) personale dell'amministrazione civile		
compenso lavoro straordinario per il personale impiegato presso le prefetture di Torino e Firenze rispettivamente per 3 e 6 mesi . . . . .	»	610
		—
Totale . . .	L.	<u>6.700</u>

L'articolo 13 prevede rettifiche normative che non comportano oneri a carico dello Stato.

L'articolo 14 prevede la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà per le aree destinate ad insediamenti produttivi e non comporta oneri a carico dello Stato.

L'articolo 15 prevede la disciplina di un fondo di solidarietà per i comuni, assegnato per le aspettative godute dal personale per motivi sindacali. L'onere recato è valutato in circa 40 miliardi annui. Tale importo è stato determinato come segue: il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali è di 1.000 unità e l'importo lordo spett-

tante ad ogni dipendente è di circa 40 milioni annui. Pertanto l'onere complessivo ammonta a lire 40 miliardi. Detto onere viene fronteggiato con la quota di proventi dell'ICIAP versata alle entrate dello Stato per essere ridistribuita con metodi perequativi agli enti locali. La quota dell'ICIAP per il 1993 comunicata dal Ministero del tesoro è di lire 71 miliardi; non sussistono problemi di copertura in quanto anche negli anni precedenti le quote sono sempre state superiori ai 40 miliardi di lire ed, inoltre, il contributo statale è comunque attribuito in proporzione ai fondi disponibili.

L'articolo 16 non comporta oneri per il bilancio dello Stato, in quanto le somme anticipate dal Ministero dell'interno per il trattamento economico del personale degli enti locali dissestati posti in mobilità trovano copertura mediante il fondo ordinario. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è previsto ogni anno sul fondo ordinario un accantonamento di lire 100 miliardi di cui parte destinato per l'attivazione delle procedure di mobilità. Successivamente tale somma è stata incrementata per il 1994 di lire 78,6 miliardi e per il 1995 di lire 129,6 miliardi. L'onere valutato per l'anticipazione del trattamento di mobilità è di circa 92,5 miliardi annui.

Tale importo è stato determinato nel seguente modo: gli enti che hanno posto il personale in mobilità sono 91 per complessivi 2.570 dipendenti, e, pertanto, è stata calcolata la retribuzione media equivalente a tale personale pari a lire 40 milioni lordi annui. In conseguenza l'onere complessivo annuo ammonta a lire 102,8 miliardi: anticipando il 90 per cento di tale somma si ottiene un onere pari a 92,5 miliardi.

Sempre all'articolo 16 eventuali reintegrazioni del contributo per il finanziamento del fabbisogno pregresso degli enti dissestati trovano finanziamento nel fondo già stanziato all'uopo in ragione della modesta entità del relativo importo.

L'articolo 17 non comporta oneri finanziari aggiuntivi.

L'articolo 18, norma meramente tecnica, non comporta alcun onere.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 20 settembre 1996, n. 492, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-leggi 26 gennaio 1996, n. 32, 25 marzo 1996, n. 156, 25 maggio 1996, n. 287, e 24 luglio 1996, n. 390.

*Decreto-legge 20 settembre 1996, n. 492, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1996.*

## **Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di finanza locale per l'anno 1996;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni concernenti gli interventi straordinari da effettuare nelle città di Torino e Firenze per lo svolgimento della Conferenza intergovernativa dei Paesi dell'Unione europea e del Consiglio europeo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### Articolo 1.

*(Trasferimenti erariali agli enti locali)*

1. I contributi erariali spettanti sulla base della legislazione vigente alle province ed ai comuni per l'anno 1996, a valere sul fondo ordinario di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementati nella misura percentuale dell'1,288 per cento, corrispondente all'importo complessivo di lire 220.400 milioni. L'incremento percentuale è calcolato con riferimento ai contributi ordinari definitivamente attribuiti per l'anno 1995.

2. Il contributo consolidato spettante alle province ed ai comuni di cui all'articolo 39 del decreto legislativo n. 504 del 1992, è attribuito, per l'anno 1996, in misura pari all'ammontare dei contributi definitivamente attribuiti a tale titolo per l'anno 1995, incrementati dei trasferimenti di sposti per il 1996 ai sensi dell'articolo 22, comma 7, del decreto-legge 23



giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e del decreto-legge 14 dicembre 1995, n. 529, convertito dalla legge 15 febbraio 1996, n. 59.

3. Il contributo per la perdita di gettito dell'ICI, conseguente alla revisione degli estimi catastali è determinato per l'anno 1996 con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *b*), e comma 9, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

4. Per le province i contributi sono determinati, per l'anno 1996, applicando una detrazione corrispondente al gettito netto dell'addizionale provinciale prevista dall'articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, con le modalità di cui al comma 55 del medesimo articolo. Alle province di nuova istituzione, nonché a quelle da cui le stesse traggono origine, la detrazione è effettuata, sulla base degli ultimi dati disponibili, in proporzione alla popolazione.

5. Agli enti che hanno subito la detrazione prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, viene concesso per l'anno 1996 un contributo pari al 40 per cento della detrazione. Per gli enti che hanno subito una detrazione superiore al 3 per cento della spesa corrente del 1995 il contributo non può comunque essere inferiore a quello concesso ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 444 del 1995. I contributi sono determinati nell'importo complessivo di lire 292.000 milioni.

6. Per l'anno 1996, è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000 milioni a favore delle province di Catanzaro per lire 3.850 milioni, di Forlì per lire 3.150 milioni e di Vercelli per lire 3.000 milioni. Alla corrispondenza delle somme a favore delle singole province provvede il Ministero dell'interno.

7. Per gli enti interessati alla rideterminazione del gettito dell'ICI e delle riscossioni dell'INVIM sulla base dei dati comunicati dal Ministero delle finanze in data 18 luglio 1995 i relativi conguagli per gli anni 1994-1995 sono effettuati sui contributi erariali per il 1996, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 444 del 1995.

8. Il contributo per gli squilibri della fiscalità locale è attribuito per l'anno 1996 per lire 1.515.700 milioni in misura pari all'ammontare dei contributi corrisposti a tale titolo per l'anno 1995, salva la correzione di errori materiali, e per lire 292.200 milioni, di cui lire 64.000 milioni alle province e lire 228.200 milioni ai comuni, con le modalità di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 504 del 1992, come modificato dal decreto legislativo 1° dicembre 1993, n. 528, e, successivamente, dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n.41 del 1995.

9. Per l'anno 1996 le somme attribuite agli enti locali a titolo di contributo sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 504 del 1992 sono quelle stabilite dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, della legge 8 agosto 1996, n. 425.

10. Per gli enti di nuova istituzione, eccezione fatta per la fusione, l'attribuzione dei contributi spettanti avviene con le modalità di cui all'articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge n. 444 del 1995, sulla

base dei contributi definitivamente attribuiti agli enti originari per l'anno 1995.

11. Il fondo ordinario spettante alle comunità montane per l'anno 1996 ammonta a complessive lire 182.169 milioni. Le modalità di riparto sono quelle stabilite dagli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n.504 del 1992.

12. Per la concessione dei contributi straordinari conseguenti alla fusione dei comuni, di cui all'articolo 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è istituito un fondo dotato per l'anno 1996 di lire 3.000 milioni. I criteri e le modalità della concessione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (UNCHEM).

## Articolo 2.

### *(Disposizione concernente i debiti fuori bilancio)*

1. Gli enti locali possono provvedere sino al 31 dicembre 1996 al riconoscimento e al finanziamento, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, dei debiti fuori bilancio maturati anteriormente al 13 giugno 1990 la cui conoscenza è intervenuta dopo il 15 luglio 1991.

## Articolo 3.

### *(Disposizioni tributarie)*

1. Sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, gli incrementi di valore degli immobili alienati a titolo oneroso dai comuni. La presente disposizione si applica agli atti pubblici formati ed agli atti giudiziari pubblicati o emanati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Nell'articolo 72, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, le parole da: «all'intendenza di finanza» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «alla Direzione regionale delle entrate, sezione staccata, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato.».

3. Il termine per la formazione e la consegna dei ruoli relativi alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni per l'anno 1994 è differito al 30 giugno 1996. Per la formazione e la consegna dei predetti ruoli relativi all'anno 1995 si applicano le disposizioni dell'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo n. 507 del 1993 come modificato dal comma 2.

4. Il termine del 31 ottobre 1995 di cui all'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l'adozione delle modi-

fizzazioni alla classificazione delle categorie tassabili ed alle tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo, da ultimo differito al 31 ottobre 1996 con l'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 24 luglio 1996, n. 390, è ulteriormente differito al 31 ottobre 1997; la relativa delibera ha effetto dal 1998.

5. Per l'anno 1996, i termini previsti, rispettivamente, dall'articolo 8, comma 3, e dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 507 del 1993, per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche, aventi scadenza entro il 31 gennaio 1996, sono prorogati al 31 marzo 1996. È conseguentemente prorogato di trenta giorni il termine entro il quale il concessionario del servizio deve versare al comune l'ammontare delle riscossioni e la quota del minimo garantito.

6. Il comma 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è sostituito dal seguente:

«2. Accertata la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse, il comune può procedere al rinnovo della concessione; a tal fine il concessionario deve presentare apposita istanza almeno sei mesi prima della scadenza della concessione indicando le condizioni per il rinnovo, che devono essere migliorative per il comune.».

7. Il comma 90 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è abrogato.

8. All'articolo 3, comma 38, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le disposizioni contenute nel secondo periodo, del comma 31, non si applicano qualora gli enti pubblici territoriali o gli organi degli stessi ancorchè dotati di personalità giuridica, ovvero i soggetti che esplicano attività di smaltimento in base a concessione o appalto pubblico non abbiano corrisposto il tributo al soggetto passivo e semprechè quest'ultimo abbia versato detto tributo entro il 30 novembre 1996.».

#### Articolo 4.

##### *(Denuncia ai fini ICIAP)*

1. Al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 3, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Se negli anni successivi a quello per il quale è presentata la denuncia di cui al comma 1 non intervengono variazioni in ordine al tipo di attività esercitata o alla classe di superficie di appartenenza o al reddito di riferimento ovvero se la variazione riguarda solo il reddito di riferimento, può essere effettuato soltanto il versamento dell'imposta; in tal caso, l'attestato di versamento, debitamente redatto, vale come denuncia ad ogni effetto.»;

b) nell'articolo 4, comma 4, primo periodo, dopo le parole: «deve essere notificato», sono inserite le seguenti: «anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento»;

c) nell'articolo 4, comma 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della denuncia, per le liquidazioni operate sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalla denuncia stessa, o dal versamento dell'imposta ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 3, ovvero entro il termine di cui alla lettera b) in caso di contestazione di dette liquidazioni;».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'anno 1996.

#### Articolo 5.

##### *(Emissione di prestiti obbligazionari)*

1. L'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che agli enti ivi previsti è consentito emettere prestiti obbligazionari anche in valuta e sui mercati esteri; a tal fine la delibera di approvazione del prestito deve prevedere l'obbligo della copertura del rischio di cambio ed attestare che il costo effettivo sopportato dall'ente non è superiore al rendimento lordo dei corrispondenti titoli di Stato emessi sul mercato interno, aumentato di un punto, secondo quanto stabilito dal comma 6 del citato articolo 35.

#### Articolo 6.

##### *(Proroga dei termini)*

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 1996 degli enti locali previsto dall'articolo 9 del decreto-legge n. 444 del 1995 è prorogato al 29 febbraio 1996. È altresì differito al 31 maggio 1996 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1996.

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 77 del 1995, sino all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1996, e comunque non oltre il 29 febbraio 1996, gli enti locali possono effettuare mensilmente spese, per ciascun capitolo, in misura non superiore ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

3. Gli enti locali che non hanno deliberato il bilancio di previsione per l'anno 1996 entro il termine previsto al comma 1 ed ai quali si applica l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 77 del 1995, sono autorizzati, fino a quando dura l'inadempienza, ad effettuare le spese per le quali sussistono obblighi speciali tassativamente regolati dalla leg-

ge. L'effettuazione delle spese è consentita in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nei predetti stanziamenti, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

4. Il termine per l'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 114 del decreto legislativo n. 77 del 1995, per l'approvazione dei modelli relativi all'ordinamento finanziario e contabile, è prorogato al 31 gennaio 1996.

5. Allo scopo di consentire la tempestiva erogazione dei contributi erariali agli enti locali e lo svolgimento di altri servizi istituzionali, il Ministero dell'interno è autorizzato a prorogare con effetto dal 1° gennaio 1996 e per il periodo massimo di dodici mesi il contratto per la locazione delle apparecchiature elettroniche del competente centro elaborazione dati, con imputazione dell'onere sul corrispondente capitolo di bilancio del proprio stato di previsione della spesa, in deroga all'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonché all'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.

6. Il termine per l'adeguamento dei regolamenti di contabilità degli enti locali previsto dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 77 del 1995, prorogato al 30 giugno 1996 dal decreto-legge n. 444 del 1995, è ulteriormente prorogato al 30 aprile 1997.

7. Il termine previsto dal comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è prorogato al 31 dicembre 1996; il termine per la definitività degli atti e quello per il riconoscimento del debito previsti dal comma 5 dell'articolo 10 del suddetto decreto-legge sono prorogati al 30 novembre 1996. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui, in via prioritaria, agli enti che hanno presentato domanda documentata entro il 30 giugno 1996, nella misura del 60 per cento dell'importo risultato ammissibile a mutuo. Sulla disponibilità residua è altresì autorizzata a concedere mutui agli enti che hanno presentato domanda documentata dopo il 30 giugno 1996 fino al 60 per cento dell'importo risultato ammissibile a mutuo. L'eventuale residua disponibilità è ripartita a favore di tutti gli enti suddetti nella stessa misura percentuale calcolata sugli importi risultati ammissibili a mutuo.

8. I mutui di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1986, n. 488, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti a totale carico dello Stato, relativi all'esercizio 1992, possono essere impegnati fino al 31 dicembre 1996.

9. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 1997 degli enti locali è prorogato al 30 novembre 1996. È altresì differito al 30 novembre 1996 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1997. Ai fini della predisposizione del bilancio 1997 e dei suoi allegati, contributi erariali ordinari, consolidati e prequativi per la fiscalità locale spettanti ai comuni ed alle province sono considerati nel medesimo importo attribuito a ciascun ente per il 1996 con detrazione dei contributi di lire 220.400 milioni, attribui-

ti a valere sul fondo ordinario per l'adeguamento al tasso di inflazione, e 292.000 milioni, attribuiti a parziale restituzione delle riduzioni di trasferimenti effettuati nell'anno 1995, di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 1, e sono fatte salve eventuali rideterminazioni effettuate in sede di approvazione della legge finanziaria per il 1997. Al consolidamento dei contributi di lire 10.000 milioni in favore delle province di Catanzaro, Forlì e Vercelli e di lire 3.000 milioni, per la concessione di contributi straordinari conseguenti alla fusione dei comuni, di cui ai commi 6 e 12 dello stesso articolo 1, si provvede mediante riduzione per l'importo di lire 13.000 milioni del fondo per gli squilibri della fiscalità locale.

#### Articolo 7.

##### *(Destinazione dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, i proventi della casa da gioco di Campione d'Italia sono destinati in via prioritaria al canone dovuto al gestore, ai prelievi fiscali ed al finanziamento del bilancio del comune di Campione d'Italia, tenute presenti le particolari condizioni geopolitiche e le esigenze di sviluppo. La quota dei proventi da attribuire al comune e, nel caso di conduzione diretta, le spese di gestione della casa da gioco sono determinate con provvedimento amministrativo del Ministero dell'interno.

2. Le somme esuberanti sono destinate per il 50 per cento allo Stato per il finanziamento del fondo nazionale speciale per gli investimenti, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per il 34 per cento alla provincia di Como e per il 16 per cento alla provincia di Lecco.

3. Le somme spettanti allo Stato sono versate in apposito capitolo di entrata e sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo del Ministero dell'interno.

4. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 18-*bis*, del decreto-legge n. 444 del 1995 è soppressa.

#### Articolo 8.

##### *(Servizio di mensa nelle scuole)*

1. È autorizzata la spesa, nel limite massimo di lire 26.000 milioni, per le esigenze connesse al servizio di mensa fornito dagli enti locali, nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1995, al personale insegnante dipendente dallo Stato o da altri enti nelle suole nelle quali gli enti locali stessi provvedono al servizio in favore degli alunni.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sono stabiliti i criteri per la individuazione del personale docente avente diritto al servizio di mensa gratuito e le modalità di erogazione del contributo statale a favore degli enti locali che abbiano fornito il predetto servizio.

3. All'onere previsto dal comma 1 si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1601 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1995.

4. Gli enti locali sono autorizzati a fornire fino al 31 dicembre 1996 il servizio di mensa al personale insegnante dipendente dallo Stato o da altri enti nelle scuole nelle quali gli enti stessi provvedono al servizio di mensa per gli alunni.

5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, sono fissati i criteri per l'individuazione da parte dei propri organi periferici, del personale insegnante avente diritto al servizio di mensa gratuito, tenuto conto delle esigenze del servizio scolastico in relazione alla funzione educativa.

6. Con il decreto di cui al comma 5 sono determinate le modalità di corresponsione delle somme che lo Stato eroga agli enti locali per le esigenze connesse al servizio di cui al comma 1. Ai relativi oneri determinati nell'importo massimo di lire 90.000 milioni per l'anno 1996 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

#### Articolo 9.

##### *(Disposizioni relative ad assunzioni di personale)*

1. La durata dei contratti a tempo determinato relativi al personale assunto dalla provincia di Sondrio per l'attuazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 maggio 1990, n. 102, e della legge regionale 1° agosto 1992, n. 23, della regione Lombardia, del piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina, approvato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1992 e 29 luglio 1993, al cui onere si provvede con le risorse previste dal piano stesso, può essere prorogato fino al 31 dicembre 1996.

2. I vincitori dei corsi-concorso del progetto Ripam - riqualificazione della pubblica amministrazione - realizzato dal Formez possono essere assegnati anche in enti locali che abbiano deliberato di partecipare ai successivi corsi-concorso banditi nell'ambito del progetto medesimo.

#### Articolo 10.

##### *(Finanziamento per lavori socialmente utili nelle aree napoletana e palermitana)*

1. Per l'anno 1996, per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 105.000 milioni a favore del comune e della provincia di Napoli e lire 45.000 milioni a favore del comune di Palermo. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono tenuti a trasmettere al Ministro dell'interno una relazione sugli specifici

programmi di lavoro e sulle opere pubbliche che saranno intrapresi per l'anno 1996; il Ministro dell'interno trasmetterà copia di dette relazioni alle commissioni parlamentari competenti.

2. L'erogazione del contributo agli enti di cui al comma 1 è effettuata dal Ministero dell'interno in due soluzioni, pari ciascuna al 50 per cento dello stanziamento. La prima somma verrà erogata entro il mese di febbraio, la seconda verrà erogata nel mese di settembre, previa presentazione della relazione sugli specifici programmi di lavoro e sulle opere pubbliche.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 150.000 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

4. Per le stesse finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'anno 1996 l'ulteriore spesa di lire 30.000 milioni a favore del comune e della provincia di Napoli e lire 10.000 milioni a favore del comune di Palermo. Al finanziamento della spesa si provvede con corrispondente utilizzo delle somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 450. All'erogazione a favore degli enti locali provvede il Ministero dell'interno entro trenta giorni dall'assegnazione del suddetto importo di 40.000 milioni disposta ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 1.

#### Articolo 11.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. All'onere di lire 400.000 milioni per l'anno 1996 e di lire 5.000 milioni annui a decorrere dal 1997 di cui all'articolo 1, commi 1, 5, 6 e 12, e all'articolo 3, comma 1, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse all'attuazione del presente decreto.

#### Articolo 12.

##### *(Ulteriori interventi per lo svolgimento della Conferenza intergovernativa dei Paesi dell'Unione europea e del Consiglio europeo)*

1. La deroga di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 12 gennaio 1996, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1996, n. 96, concernente la Conferenza intergovernativa dei Paesi dell'Unione europea e il Consiglio europeo, si intende riferita anche alle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni; i commi 2 e seguenti del medesimo articolo 1 si applicano agli interventi da effettuare nell'ambito delle finalità indicate



dal comma 1 con spesa, anche parzialmente, a carico dei comuni e di altri amministrazioni ed enti pubblici nonchè di società e organismi privati.

2. Per l'attuazione dei servizi necessari ad assicurare condizioni di sicurezza allo svolgimento delle manifestazioni di cui al comma 1 e per le connesse esigenze amministrative, tecniche e logistiche è autorizzata, altresì, la spesa complessiva di lire 6.700 milioni da destinare ai pertinenti capitoli di bilancio del Ministero dell'interno per la successiva assegnazione dei fondi alle contabilità speciali delle prefetture interessate, che, ove occorre, sono autorizzate a prelevare le somme necessarie dai fondi in genere delle medesime contabilità speciali. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

### Articolo 13.

*(Rettifiche all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549)*

1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti rettifiche:

a) al comma 2 le parole: «dei commi da 12 a 14» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 12»;

b) al comma 4 le parole, rispettivamente, «di cui al comma 2» e «ai commi da 12 a 14» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «di cui ai commi 2 e 12» e «al comma 12»;

c) al comma 7 le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2 e 12»;

d) al comma 8 le parole: «ai commi da 1 a 11» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2 e 12»;

e) al comma 53 le parole: «ai commi da 48 a 55» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi da 48 a 52»;

f) al comma 80 le parole: «dei commi da 75 a 81» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi da 75 a 79».

### Articolo 14.

*(Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà per aree destinate ad insediamenti produttivi)*

1. I comuni possono cedere in proprietà le aree, già concesse in diritto di superficie, destinate ad insediamenti produttivi delimitate ai sensi dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; si applicano in quanto compatibili i commi 76, 77, 78, 79 e 81 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed i relativi introiti sono utilizzati dai comuni in via prioritaria per l'acquisizione di aree da destinare ad insediamenti produttivi.

## Articolo 15.

*(Fondo di solidarietà per il personale cui è concessa l'aspettativa sindacale)*

1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è assegnato ai comuni, alle province ed alle comunità montane un contributo corrispondente alla spesa sostenuta, dal 1993 e per gli anni seguenti, dagli enti stessi per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede con la quota annuale dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni versata allo Stato dai comuni per il tramite delle amministrazioni provinciali, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. Se la quota è insufficiente il contributo è ripartito in proporzione ai fondi disponibili. Nel caso in cui dopo il finanziamento dell'onere di cui al comma 1 rimanga invece disponibilità, la quota residua è redistribuita ai comuni con le modalità previste per la ripartizione con parametri obiettivi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

## Art. 16.

*(Disposizioni concernenti gli enti locali dissestati)*

1. Per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 e che abbiano ottenuto entro il 31 dicembre 1995 l'approvazione dal Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dall'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, per quanto riguarda il personale eccedente rispetto ai parametri fissati e compreso nelle graduatorie di cui allo stesso articolo 21 del decreto-legge n. 8 del 1993.

2. Per gli enti locali che hanno deliberato o delibereranno lo stato di dissesto, e per tutta la durata del dissesto medesimo, non si applica la disposizione prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

3. Il contributo *una tantum* per il rimborso del trattamento economico del personale posto in mobilità, a carico della quota di fondo perequativo appositamente accantonato, previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, compete all'ente locale dissestato anche per il personale che l'ente stesso intende riammettere in organico avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e fino alla data della riammissione stessa.

4. In deroga al comma 6 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, i fondi occorrenti per la corresponsione del trattamento economico di base annuo lordo spettante al personale degli enti locali in stato di dissesto finanziario, posto in mobilità, sono anticipati alla fine di ciascun anno e nella misura del 90 per cento dal Ministero dell'interno, prima dell'emanazione del provvedimento di mobilità da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. L'anticipazione è effettuata sulla base di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'amministrazione locale, dal segretario e, ove esista, dal ragioniere. La relativa spesa è posta a carico della quota accantonata del fondo ordinario ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il Ministero dell'interno approva con decreto lo schema della certificazione.

5. Le disposizioni del comma 4 si applicano agli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 ed hanno ottenuto entro il 31 dicembre 1995 l'approvazione, da parte del Ministro dell'interno, dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

6. Agli enti locali dissestati ai quali, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sia stato revocato il contributo statale per il finanziamento del mutuo assunto con la Cassa depositi e prestiti per non aver adeguato le entrate al livello massimo consentito dalle vigenti disposizioni, può essere reintegrato il predetto finanziamento statale ove adottino provvedimenti diretti ad applicare per un biennio le aliquote massime dei tributi.

7. Al comma 4 dell'articolo 87 del decreto legislativo n. 77 del 1995, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, le parole: «entro 30 giorni dall'insediamento» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine per la trasmissione degli elenchi di cui al presente comma decorre dall'insediamento dell'organo straordinario di liquidazione ed è fissato in 30 giorni per gli enti locali con popolazione inferiore a 60.000 abitanti, 60 giorni per gli enti locali con popolazione da 60.000 a 499.999 abitanti e 90 giorni per gli enti locali con popolazione superiore a 499.999 abitanti.».

#### Art. 17.

##### *(Misure di agevolazione della mobilità dei segretari comunali e provinciali)*

1. Le somme iscritte nel capitolo 1549 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, non impegnate entro il 31 dicembre 1995, possono essere impegnate nell'esercizio successivo a titolo di concorso dello Stato nel finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali e dei comuni, per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari, già di proprietà dell'ente, da destinare ad alloggio di servizio a favore dei segretari comunali e provinciali assegnati a sedi disagiate individuate a norma della legge 8 giugno 1962, n. 604, previo pagamento del canone determinato a norma dell'articolo 9, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, entro il 30 settembre 1996, sono determinati i criteri di ripartizione dei fondi di cui al comma 1 previa approvazione di appositi progetti presentati dalle amministrazioni interessate e le modalità di rendicontazione dei contributi assegnati.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

*(Disposizioni finali)*

1. Le disposizioni degli articoli 8, commi da 1 a 3, 16, commi da 1 a 5, e 17 del presente decreto sostituiscono, rispettivamente, quelle dell'articolo 11, dell'articolo 1 e dell'articolo 8 del decreto-legge 5 agosto 1996, n. 409.

Articolo 19.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1996.

SCÀLFARO

PRODI - NAPOLITANO - CIAMPI - VISCO  
- BERLINGUER - BASSANINI

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK